



Ministero del Clima e delle imprese

Allegato che accompagna la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 concernente il progetto di ordinanza che modifica l'ordinanza (2020:750) sugli aiuti di Stato per determinati veicoli ecologici

Ordinanza che modifica l'ordinanza (2025:813) recante disposizioni supplementari al regolamento dell'UE sulle batterie

Per quanto riguarda l'ordinanza (2025:813) recante disposizioni supplementari al regolamento dell'UE sulle batterie, il governo stabilisce quanto segue:

che l'articolo 4 abbia la seguente formulazione,
che siano aggiunti i due nuovi paragrafi esposti in appresso: 3 bis (compreso il titolo che lo precede) e 3 ter.

Articolo 3 Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- *stabilito in Svezia*: avente domicilio o sede legale in Svezia e che ivi svolge un'attività professionale, e
- *veicolo fuori uso*: veicolo che è un rifiuto;

Articolo 3 bis Ai fini della presente ordinanza, per materiale elettrico si intendono gli apparecchi, i prodotti, i componenti, i macchinari, gli utensili, gli strumenti e le altre apparecchiature

per la generazione, la trasmissione o la misurazione di correnti elettriche o campi elettromagnetici; o

che dipendono dalla corrente elettrica o dai campi elettromagnetici per funzionare correttamente.

Per materiale elettrico si intendono tutti i componenti, i materiali di consumo e le altre parti che costituiscono il materiale al momento della messa a disposizione sul mercato svedese.

Il materiale destinato ad essere utilizzato con una tensione elettrica superiore a 1 000 volt in corrente alternata o a 1 500 volt in corrente continua non è considerato materiale elettrico ai fini del presente regolamento.

Raccolta delle batterie usate

Articolo 20 bis Le batterie usate possono essere raccolte solo da

1. un produttore autorizzato ad adempiere individualmente agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore,

2. un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore riconosciuta; o

un operatore con il quale un produttore autorizzato o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore collabora per il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 2, o all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento dell'UE sulle batterie.

Il primo paragrafo non si applica a:

1. un comune che raccolga i rifiuti urbani ai sensi del capitolo 15, articoli 20 e 20 bis, del codice dell'ambiente o dei regolamenti emanati ai sensi del capitolo 15, articolo 22, del medesimo codice;

2. l'operatore di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso se la batteria è parte integrante del veicolo quando viene consegnata all'impianto di trattamento; o

3. l'operatore di un impianto di trattamento dei rifiuti costituito da materiale elettrico o contenente materiale di questo tipo, se la batteria è parte integrante del materiale elettrico quando viene consegnata all'impianto di trattamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 2026.

